


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 10 novembre 1997.

Riconoscimento del titolo professionale estero di «perito geologo» quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei «geologi» Pag. 4

DECRETO 10 novembre 1997.

Riconoscimento del titolo professionale estero di «abogado» quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati» Pag. 4

DECRETO 11 novembre 1997.

Riconoscimento del corso di preparazione alle professioni giudiziaria e forense, istituito presso la facoltà di giurisprudenza della Libera Università «Maria Santissima Assunta» di Roma Pag. 5

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri. Pag. 5

DECRETO 21 luglio 1997.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Pescia nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pistoia Pag. 6

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sistemi Solari - Società cooperativa a r.l.», in Ceccano Pag. 7

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sapienza 85», in Roma Pag. 8

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aprile 80», in Roma Pag. 8

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dinosauro», in Roma Pag. 9

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ecologica Sud Italia», in Roma Pag. 9

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Pineta», in Roma Pag. 10

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura Domani», in Rizziconi Pag. 10

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Europa», in Anagni Pag. 11

DECRETO 3 novembre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nettunia Residence», in Anzio Pag. 11

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cos. Ver. Società cooperativa», in Verona Pag. 11

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della cooperativa «Albaro Laterizi», in Ronco all'Adige Pag. 12

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori calzaturieri», in Colognola ai Colli Pag. 12

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 12 novembre 1997.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento del portafoglio dell'Arca vita S.p.a., in Verona, alla B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 704) Pag. 13

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 14

Università della Calabria in Cosenza

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in scienze naturali. Pag. 14

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica» Pag. 21

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 23

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio Pag. 28

CIRCOLARI**Ministero della difesa**

CIRCOLARE 17 ottobre 1997, n. Lev. C. 58/U.D.G.

Obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91) - prima aggiunta e variante Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di artigiani pirotecnici Pag. 34

Ministero della sanità: Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse) Pag. 35

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 18 novembre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 36

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma: Sostituzione del conservatore del registro delle imprese Pag. 36

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997). Pag. 36

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997). Pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1997.

Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata.

97A9130

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 1997.

Riconoscimento del titolo professionale estero di «perito geologo» quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei «geologi».

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Rapti Dimitra, nata a Larissa (Grecia) il 29 marzo 1968, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «perito geologo» — rilasciata dal Ministero vigilante di Grecia il 3 novembre 1995 matricola n. 10995 — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della corrispondente professione;

Considerato che la richiedente ha conseguito il corrispondente titolo accademico greco in data 24 ottobre 1989 presso l'Università aristotelica di Salonicco;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 17 maggio 1996 e del 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute appena indicate;

Decreta:

Alla sig.ra Rapti Dimitra, nata a Larissa (Grecia) il 29 marzo 1968, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei «geologi».

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9214

DECRETO 10 novembre 1997.

Riconoscimento del titolo professionale estero di «abogado» quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE

DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Velloso Mata Maria de Los Angeles, nata a Valladolid l'8 dicembre 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Provincial di Valladolid (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito nella sessione di giugno 1993 presso l'Università di Valladolid;

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di «dotto in giurisprudenza» in data 18 aprile 1996 presso l'Università degli studi di Firenze;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 30 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Velloso Mata Maria de Los Angeles, nata a Valladolid l'8 dicembre 1968, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 10 novembre 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A9215

DECRETO 11 novembre 1997.

Riconoscimento del corso di preparazione alle professioni giudiziaria e forense, istituito presso la facoltà di giurisprudenza della Libera Università «Maria Santissima Assunta» di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»;

Visto l'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la delibera approvata nella seduta del 9 ottobre 1997 dal Comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza della Libera Università «Maria Santissima Assunta» di Roma con la quale viene istituito il corso di preparazione alle professioni giudiziaria e forense;

Letta l'istanza di riconoscimento del corso stesso, avanzata dal presidente del comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza della Libera Università «Maria Santissima Assunta» di Roma;

Letta altresì la nota del 7 novembre 1997 con la quale il Consiglio nazionale forense comunica di confermare il parere favorevole già espresso con delibera del 28 novembre 1996;

Ritenuto che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, può tener luogo di un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso di preparazione alle professioni giudiziaria e forense istituito dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di giurisprudenza della Libera Università «Maria Santissima Assunta» di Roma, nella seduta del 9 ottobre 1997, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Il riconoscimento è valido ed efficace, ai suddetti fini, solo fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro: FLICK

97A9207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che per le conservatorie dei registri immobiliari già meccanizzate al 31 dicembre 1994 la nuova meccanizzazione e le relative nuove procedure sono attivate, per ciascun ufficio, dalla data stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Considerato che la conservatoria dei registri immobiliari di Velletri, già meccanizzata al 31 dicembre 1994, deve sostituire l'attuale automazione con la nuova approvata con il citato decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la relativa procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativi-

vamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Velletri, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

97A9264

DECRETO 21 luglio 1997.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Pescia nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pistoia.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

DI CONCERTO CON

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI
E LIBERE PROFESSIONI
DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante proce-

dura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione del servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle Conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Pescia, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Pistoia, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1997

*Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
del Ministero della finanze*
VACCARI

*Il direttore generale
della Direzione generale affari
civili e libere professioni
del Ministero di grazia e giustizia*
HINNA DANESI

97A9265

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sistemi Solari - Società cooperativa a r.l.», in Ceccano.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE**

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di accertamento del 29 novembre 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa «Sistemi Solari - Società cooperativa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 del 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sistemi Solari - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ceccano, costituita per rogito notaio D'Alessandro Enzo in data 23 marzo 1986, repertorio n. 7013, registro società n. 4829, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1214/220529, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 29 ottobre 1997

Il direttore: NECCI

97A9210

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sapienza 85», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata,

da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 25 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sapienza 85», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 19 marzo 1985, rep. 28330, registro società n. 4840/85, tribunale di Roma, BUSC 28766/210867.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A9227

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aprile 80», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Aprile 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Andrea Jemma, in data 21 marzo 1978, rep. 21830, registro società n. 1634/78, tribunale di Roma, BUSC 24362/158471.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A9228

DECRETO 30 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dinosauro», in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso, indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Dinosauro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Schillaci Ventura in data 21 marzo 1958, rep. 277557, registro società n. 593/58, tribunale di Roma, BUSC n. 2471/60992.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 ottobre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A9229

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Ecologica Sud Italia», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 13 luglio 1992, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Ecologica Sud Italia», sede Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecologica Sud Italia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Pietro Cicconetti in data 5 febbraio 1985, rep. 7799, registro società n. 3108/85, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Marco Pappalardo, nato a Roma il 31 gennaio 1967 e ivi residente alla via C. Colombo n. 348, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9208

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Pineta», in Roma.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze della relazione ispettiva del 4 gennaio 1995, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «La Pineta», sede Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pineta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gian Carlo Necci in data 7 maggio 1987, rep. 025042, registro società n. 8175/87, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

L'avv. Alessandra Belletti, nata a Roma il 15 dicembre 1967 e ivi residente in via Giacomo Costamagna n. 90, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9209

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agricoltura Domani», in Rizziconi.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE**

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 30 settembre 1996, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa «Agricoltura Domani», sede Rizziconi (Reggio Calabria), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricoltura Domani», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott.ssa Luisa Calogero in data 28 maggio 1985, repertorio n. 621, registro società n. 1338, tribunale di Palmi, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Francesco Amuso, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 26 agosto 1936 e ivi residente in via S. Giovanni De' Rossi, V trav. n. 2, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9211

DECRETO 3 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Europa», in Anagni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1966 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 22 giugno 1995 e il successivo accertamento in data 21 novembre 1996 eseguito nei confronti della società cooperativa «Edilizia Europa a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovata nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Considerato che il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, regolarmente richiesto non è pervenuto nei termini stabiliti dal decreto n. 227 del 12 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia Europa a r.l.», con sede in Anagni, costituita per rogito notaio Pastorino Donato in data 18 gennaio 1990, repertorio n. 13030, registro società n. 6805, del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1395/245365, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 novembre 1997

Il direttore: NECCI

97A9212

DECRETO 3 novembre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nettunia Residence», in Anzio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996 con il quale la società cooperativa edilizia «Nettunia Residence», con sede in Anzio (Roma), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Micocci è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il dott. Marco Micocci comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto Ghislanzoni, nato a Roma il 21 settembre 1961, con studio in Roma, via Benedetto Croce, 143, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nettunia Residence», con sede in Anzio (Roma), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 marzo 1996, in sostituzione del dott. Marco Micocci, dimissionario.

Roma, 3 novembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9213

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cos. Ver. Società cooperativa», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - comitato centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cos. Ver. Società cooperativa», con sede in Verona, Lungadige Rubele, 34, costituita per rogito notaio dott. Sebastiano Mazzotta in data 16 maggio 1988, repertorio n. 170216, registro società n. 27185, tribunale di Verona, BUSC n. 2531/235459.

Copia del presente provvedimento è inviata:

- al legale rappresentante della società cooperativa;
- al presidente del collegio sindacale;
- al tribunale di Verona;
- alla prefettura di Verona;
- all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona;
- all'ufficio delle imposte dirette;
- al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 6 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A9192

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della cooperativa «Albaro Laterizi», in Ronco all'Adige.

**IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA**

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero lavoro e della previdenza sociale - comitato centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Albaro Laterizi»; con sede in Ronco all'Adige, via Corbioli, località Albaro, costituita per rogito notaio Dioguardi Rodolfo in data 28 dicembre 1966, rep. n. 68356, reg. soc. n. 5664, tribunale di Verona, BUSC n. 921/98605.

Copia del presente provvedimento è inviata:

- al legale rappresentante della società cooperativa;
- al presidente del collegio sindacale;
- al tribunale di Verona;
- alla prefettura di Verona;
- all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona;
- all'ufficio delle imposte dirette;
- al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 6 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A9230

DECRETO 6 novembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori calzaturieri», in Colognola ai Colli.

**IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA**

Visto l'art. 2544 del codice civile;
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero lavoro e della previdenza sociale - comitato centrale cooperative, con nota n. 991 del 24 luglio 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Lavoratori Calzaturieri», con sede in Colognola ai Colli - frazione Strà, costituita per rogito notaio Tomezzoli G. Franco in data 7 dicembre 1977, repertorio n. 21440, registro società n. 10452, tribunale di Verona, BUSC n. 1689/156772.

Copia del presente provvedimento è inviata:
al legale rappresentante della società cooperativa;
al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Verona;

all'ufficio delle imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 6 novembre 1997

Il dirigente: PISA

97A9231

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 novembre 1997.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento del portafoglio dell'Arca vita S.p.a., in Verona, alla B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 704).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989 con il quale la società Arca vita S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48, è stata autorizzata ad esercitare le attività di cui ai rami I — assicurazioni sulla durata della vita umana — e V — le operazioni di capitalizzazione — del punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo;

Visto altresì il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1988 con il quale la società B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, viale Monza, 265 è stata

autorizzata ad esercitare le attività di cui ai rami I — assicurazioni sulla durata della vita umana — e V — le operazioni di capitalizzazione — del punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Arca vita S.p.a. e del Consiglio di amministrazione della B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., rispettivamente in data 11 aprile 1997 e 9 maggio 1997, concernenti il trasferimento, dall'Arca vita S.p.a. alla B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., del portafoglio dei contratti stipulati tramite gli sportelli della Banca popolare di Ancona a partire dal dicembre 1990;

Vista la convenzione per la cessione di un ramo d'azienda stipulata in data 7 agosto 1997 tra le predette società, successivamente modificata, come da comunicazione del 22 ottobre 1997;

Vista l'istanza presentata dall'Arca vita S.p.a. con la quale la predetta impresa ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del predetto portafoglio, mediante cessione di ramo d'azienda, alla società B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a.;

Rilevato che la società cessionaria B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a. è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 64, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, dal-

l'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, alla B.P.B. Assicurazioni vita S.p.a., con sede in Milano, attuato mediante cessione parziale di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti, compresi nei rami I e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, stipulati tramite la Banca popolare di Ancona a partire dal dicembre 1990.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 1997.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A9216

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

Visto il decreto rettorale 23 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 20 agosto 1997, relativo alla scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica, nel quale, per mero errore di trascrizione nella *Gazzetta Ufficiale* stessa, all'art. 9, comma 5, è stata omessa la specifica del dipartimento

di medicina clinica quale sede della scuola, ed al punto A:2 della tabella A è stato erroneamente riportato «Area disciplinare di immunologia» anziché immunopatologia;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione di detto decreto;

Decreta:

L'art. 9 dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

art. 9, comma 5, «(Cattedra di immunologia)» leggesi: Dipartimento di medicina clinica;

art. 9, comma 6, tabella A, punto A.2 «Area disciplinare di immunologia» leggesi: Area disciplinare di immunopatologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 1997

Il rettore: TECCE

97A9239

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1997.

Riordinamento del corso di laurea in scienze naturali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze naturali, secondo la tabella XXIV;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici dell'Università degli studi della Calabria relativa al riordinamento del corso di laurea in scienze naturali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Viste le delibere di adeguamento degli Organi accademici al parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere con il quale il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 19 luglio 1996, rinvia la proposta alla facoltà perché adegui il corso di laurea in scienze naturali alla nuova tabella predisposta ai sensi della legge n. 341/1990;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 luglio 1996 riguardante il riordinamento del corso di laurea in scienze naturali, secondo la nuova tabella;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca Scientifica e tecnologica 8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1996, relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze naturali secondo la nuova tabella XXIV;

Viste le delibere con le quali gli organi accademici di questa università si sono adeguate al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997, a condizione che i settori previsti per l'indirizzo paleo-biologico siano quelli previsti in tabella;

Visto il verbale;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, n. 1329 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che detto riordinamento costituisce parte integrante del regolamento didattico di ateneo, attualmente in fase di ultimazione;

Decreta:

È approvato l'estratto del regolamento didattico di ateneo contenente l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, dell'Università degli studi della Calabria, alla nuova tabella XXIV così come segue:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Tabella XXIV

Art. 1.

Scopo ed accesso al corso di laurea

L'obiettivo del corso è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra; evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio. Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola pre universitaria. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Durata e articolazione dei corsi

La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è fissata in quattro anni articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base ed in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della formazione di base ed in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali di cui al successivo art. 5.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno 1.440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa conterà di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici; dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. parte dell'attività nonché la preparazione della tesi di laurea potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

L'attività didattica formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinare od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli di 120 ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esami faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.

Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Lo studente, durante il biennio di base, dovrà frequentare due corsi integrati, di cui uno di scienze della vita e uno di scienze della terra, di cui al successivo art. 5, per non meno di complessive ottanta ore.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche potranno accorpate due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo di limitare il numero

degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e sei relativi agli insegnamenti di indirizzo.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque, apporti un contributo originale la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida di un relatore designato dal consiglio di corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 3.

Regolamento d'ateneo

La facoltà nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5.

Art. 4.

Manifesto degli studenti

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2, art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi dovranno essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello ed il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni di cui al successivo art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

Art. 5.

Articolazione del corso di laurea

1. Corsi introduttivi integrati.

I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi inoltre mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e, quindi a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

I Consigli delle strutture didattiche, nell'organizzare i corsi integrati, indicheranno, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezione e stabiliranno le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi e funzioni generali;

c) variabilità ed ereditarietà;

d) specie, tassonomia ed evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismo e ambiente.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferente a settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferente a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

2. Formazione di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: un'annualità.

Settori: A01B Algebra, A01C Geometria, A01D Matematiche complementari, A02A Analisi matematica, A02B Probabilità e statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: un'annualità.

Settori: B01B.

Area chimica: due annualità.

Settori: C03X Chimica generale ed inorganica, C05X Chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori: E01A Botanica, E01B Botanica sistematica, E02A Zoologia, E02B Anatomia comparata e citologia, E03A Ecologia, E03B Antropologia, E04A, Fisiologia generale, E11X Genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori: D01A Paleontologia e paleoecologia, D01B Geografia stratigrafica e sedimentologia, D01C Geologia strutturale, D02A Geografia fisica e Geomorfologia, D03A Mineralogia, D03B Petrologia e Petrografia.

3. Formazione di indirizzo.

La Facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea determina nello statuto o nel regolamento didattico uno o più indirizzi tenendo conto della effettiva disponibilità di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

La formazione di indirizzo consta di sei annualità di cui due, caratterizzanti l'indirizzo, prelevate da due differenti settori disciplinari e quattro, a scelta dello studente, prelevate da un elenco predisposto dalle strutture didattiche.

L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto delle iscrizioni al terzo anno, uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche delle aree di fisica, chimica, scienze della vita e scienze della terra utili per la finalità degli indirizzi, sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e l'evoluzione nei processi tematici di indirizzo.

Sono indicati a titolo esemplificativo i seguenti indirizzi:

a) generale e didattico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

- n. 1 nel settore E01E Fisiologia vegetale;
- n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e Geomorfologia;

b) conservazione della natura e delle sue risorse.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

- n. 1 nel settore E03A Ecologia;
- n. 1 nel settore D02A Geografia fisica e geomorfologia;

c) paleobiologico.

Le discipline caratterizzanti sono scelte:

- n. 1 nel settore D01B Geografia stratigrafica e sedimentologia;

- n. 1 nei settori D01A Paleontologia e Paleocologia o E01B Botanica sistematica o E02A Zoologia.

Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalle facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, nelle aree A, B, C, D, E, G e K con il vincolo che almeno uno appartenga all'area E ed almeno uno all'area D.

Nello statuto dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Art. 93.

Dipartimento di matematica

Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici.

Art. 94.

Dipartimento di fisica

Fisica ambientale.

Art. 96.

Dipartimento di biologia cellulare

Antropologia
 Biologia della riproduzione animale
 Biochimica applicata
 Biochimica dello sviluppo
 Biochimica marina
 Biochimica vegetale
 Biologia molecolare vegetale
 Embriologia e morfologia sperimentale
 Fisiologia comparata
 Neurologia comparata
 Paleontologia umana e paleoetnologia
 Paleopatologia
 Primatologia

Art. 97.

Dipartimento di ecologia

Algologia
 Analisi degli ecosistemi
 Biologia della conservazione animale
 Biologia delle simbiosi
 Biosistemica vegetale
 Botanica evolutivista
 Botanica sistematica
 Conservazione della natura e delle sue risorse
 Didattica della Biologia vegetale
 Didattica delle Scienze Naturali
 Ecologia animale
 Ecologia delle acque interne
 Ecologia microbica
 Ecologia preistorica
 Educazione ambientale
 Entomologia
 Etologia applicata
 Fisiologia vegetale
 Fitosociologia
 Geobotanica
 Igiene ambientale
 Laboratorio di esperienze didattiche di Scienze Biologiche
 Lichenologia
 Micologia
 Metodologie tassonomiche
 Metodologia didattica
 Morfologia e fisiologia vegetale
 Museologia naturalistica
 Oceanografia biologica
 Ornitologia
 Paleoecologia
 Paleontologia vegetale
 Palinologia
 Sistematica e filogenesi animale
 Sociobiologia
 Ultrastrutture vegetali
 Zoocenosi e protezione della fauna
 Zoogeografia
 Zoologia dei vertebrati

Art. 98.

Dipartimento di Scienze della Terra

Fisica del vulcanismo
 Geologia e paleontologia del quaternario
 Geologia marina
 Geologia storica
 Laboratorio di esperienze didattiche di Scienze della Terra
 Magmatologia
 Micropaleontologia
 Oceanografia fisica
 Paleontologia dei vertebrati
 Sedimentologia e regime dei litorali
 Telerilevamento risorse ambientali

Tabella N

Insegnamenti obbligatori

Istituzioni di matematiche
 Chimica generale ed inorganica
 Chimica organica
 Fisica
 Botanica
 Anatomia comparata
 Fisiologia generale
 Antropologia
 Geologia
 Mineralogia
 Zoologia
 Geografia
 Genetica
 Botanica sistematica
 Ecologia
 Paleontologia
 Sistematica e filogenesi animale
 Fisiologia vegetale
 Geografia fisica
 Chimica biologica
 Petrografia
 Fitosociologia
 Laboratorio di esperienze di scienze biologiche
 Conservazione della natura e delle sue risorse*
 Geologia ambientale*
 Zoocenosi e protezione della fauna*
 Geofisica*
 Stratigrafia*
 Paleocologia*

Geologia marina*

Gli insegnamenti asteriscati saranno resi obbligatori solo successivamente all'attivazione dei corrispondenti indirizzi.

Tabella O

Insegnamenti facoltativi

Algologia
 Agronomia
 Analisi degli ecosistemi
 Anatomia umana
 Antropologia
 Astronomia
 Biochimica applicata
 Biochimica dello sviluppo
 Biochimica marina
 Biochimica vegetale
 Biogeografia
 Biologia cellulare
 Biologia della conservazione animale
 Biologia della riproduzione animale
 Biologia molecolare
 Biologia molecolare vegetale
 Biologia vegetale applicata
 Biologia delle simbiosi
 Biosistemica vegetale
 Botanica evuzionistica
 Botanica sistematica
 Chimica fisica
 Chimica fisica biologica
 Chimica delle sostanze naturali
 Citogenetica
 Citofisiologia vegetale
 Citologia ed embriologia vegetale
 Conservazione della natura e delle sue risorse
 Cristallografia
 Didattica della biologia vegetale
 Didattica delle scienze naturali
 Ecologia animale
 Ecologia delle acque interne
 Ecologia microbica
 Ecologia preistorica
 Educazione ambientale
 Embriologia generale
 Embriologia e morfologia sperimentale
 Endocrinologia comparata

Endocrinologia generale	Laboratorio di esperienze didattiche di Scienze della Terra
Entomologia	Lichenologia
Entomologia agraria	Magmatologia
Esercitazioni di disegno geologico	Micropaleontologia
Etnologia	Meteorologia
Etologia	Metodi e apparati di misura per la Biologia
Etologia applicata	Metodi e apparati di misura per l'Ecologia
Evoluzione biologica	Metodi e apparati di misura per le indagini storiche e preistoriche
Fisica ambientale	Metodi e apparati di misura per le scienze della terra
Fisica del vulcanismo	Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici
Fisica terrestre	Metodologie tassonomiche
Fisica terrestre e climatologia	Metodologia didattica
Fisiologia cellulare	Micologia
Fisiologia comparata	Microbiologia
Fisiopatologia endocrina	Mineralogia applicata
Fitogeografia	Morfologia e fisiologia vegetale
Geobotanica	Neurologia comparata
Geodesia	Museologia naturalistica
Geochemica	Oceanografia biologica
Geochemica applicata	Oceanografia fisica
Geofisica	Ornitologia
Geofisica applicata	Paleontologia dei vertebrati
Geologia applicata	Paleontologia umana e paleoetnologia
Geologia e paleontologia del quaternario	Paleontologia vegetale o paleobotanica
Geologia degli idrocarburi	Paleopatologia
Geologia del cristallino	Palinologia
Geologia del quaternario	Parassitologia
Geologia marina	Patologia vegetale
Geologia regionale	Pedologia
Geologia storica	Petrografia applicata
Geologia stratigrafica	Petrografia del sedimentario
Geologia strutturale	Planctonologia
Geomorfologia	Primatologia
Geomorfologia applicata	Principi di ingegneria ambientale
Genetica dei microrganismi	Prospezioni geochimiche
Genetica di popolazioni	Prospezioni geofisiche
Giacimenti minerali	Rilevamento geologico con elementi di acrofotogeologia
Idrobiologia e piscicoltura	Risanamento forestale e selvicoltura
Idrogeologia	Scienze dell'alimentazione
Idrologia	Sedimentologia
Igiene	Sedimentologia e regime dei litorali
Igiene ambientale	Sismologia
Immunogenetica	Sistematica e filogenesi animale
Immunologia	Sociobiologia
Istologia ed embriologia	Statistica e calcolo delle probabilità
Laboratorio di esperienze didattiche di Scienze Biologiche	

Tecniche di risanamento ambientale
 Telerilevamento risorse ambientali
 Tettonica teorica
 Topografia e cartografia
 Ultrastruttura del protoplasma
 Ultrastruttura vegetale
 Utilizzazione agronomica e forestale del suolo
 Vulcanologia
 Zoocenosi e protezione della fauna
 Zoogeografia
 Zoologia dei vertebrati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Arcavacata di Rende, 22 ottobre 1997

Il rettore: FREGA

97A9160

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica».

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*

n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia che nella seduta del 28 gennaio 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997 e 4 giugno 1997 con le quali è stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la proposta formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa università, con nota n. 1591 del 22 luglio 1997;

Vista la nota ministeriale n. 2391 del 26 settembre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997, in merito al riordinamento di alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di «Allergologia e immunologia clinica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 117 al n. 124, relativi alla scuola di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica», sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 116, relativo alla norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica; con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

«Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica»

Art. 117. — La scuola di specializzazione in «Allergologia e immunologia clinica» risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 118. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

Art. 119. — La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia ed immunologia clinica.

Art. 120. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 121. — La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche infermieristiche, anestesiolgiche ed immunoinfettivologiche.

Al funzionamento della scuola concorrono il dipartimento di scienze mediche infermieristiche, anestesiolgiche ed immunoinfettivologiche, l'istituto di medicina del lavoro, il dipartimento d'igiene, facenti parte del policlinico universitario di Cagliari, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A.

Potranno altresì concorrere quelle strutture del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

Art. 122. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in tre per ciascun anno.

Art. 123. — Le aree di addestramento professionalizzante e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati nella sottoriportata tabella:

TABELLA A

A. 1 - AREA DISCIPLINARE DI FISIOPATOLOGIA GENERALE.

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario e al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F07A Medicina Interna.

A. 2 - AREA DISCIPLINARE D'IMMUNOPATOLOGIA.

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomico ed istopatologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive, con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i

meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici ed avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F071 Malattie infettive.

A. 3 - AREA DISCIPLINARE DI LABORATORIO.

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata.

A. 4 - AREA DISCIPLINARE DI LABORATORIO.

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche "in vivo" e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina interna, F04B Patologia clinica.

A. 5 - AREA DISCIPLINARE DI CLINICA E TERAPIA.

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e segni clinico funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire le prognosi e pianificare la terapia delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07G Malattie del sangue, F07R Reumatologia, F17X Malattie cutanee e veneree, F15A Otorinolaringoiatria, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

Art. 124. — Lo standard complessivo di addestramento professionalizzante è quello indicato nella sottoriportata tabella:

TABELLA B

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica:

allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico, ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche, comprese quelle relative

alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici:

esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500 tests (globalmente considerati) per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo — e non organo — specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

c.1 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 tests complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi, e/o dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

c.2 esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 tests complessivi di funzionalità linfocitaria (proliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni; coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

a) diagnostica allergologica "in vivo":

esecuzione ed interpretazione di tests allergologici in vivo (cutireazioni e tests di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

b) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

e.1 - approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

e.2 - schematizzazione dei principali dati anamnestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

e.3 - ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

e.4 - pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e.5 - interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

e.6 - esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

e.7 - predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

e.8 - riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

e.9 - pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

e.10 - monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

e.11 - conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

e.12 - conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.».

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici e il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A9217

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Il rettore dell'Università degli studi di Padova;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1995 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 11 marzo 1997, dalla facoltà di farmacia in data 23 gennaio 1997, dal Consiglio di amministrazione in data 17 giugno 1997 e dal senato accademico in data 20 maggio 1997;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso la facoltà di farmacia e la facoltà di agraria è istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Art. 2.

L'ordinamento didattico del diploma universitario in tecniche erboristiche, che prevede la gestione unitaria del corso stesso da parte di entrambe le predette facoltà, viene riportato nello statuto fra i corsi di studio afferenti a ciascuna di esse secondo la formulazione approvata dalle autorità accademiche e le modalità di seguito indicate.

Art. 3.

L'art. 3, primo comma, concernente i corsi di studio della facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 3.

FACOLTÀ DI AGRARIA

1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

- a) scienze e tecnologie agrarie;
- b) scienze forestali e ambientali.

diplomi:

- a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
- b) produzioni vegetali;
- c) tecniche erboristiche;
- d) tecniche forestali e tecnologie del legno;
- e) tecnologie alimentari.

Art. 4.

Dopo l'art. 8, concernente il diploma universitario in produzioni vegetali, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 9 concernente il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche.

Art. 9.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICHE ERBORISTICHE

1. Presso la facoltà di farmacia e la facoltà di agraria dell'Università di Padova è istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche. La gestione del corso di diploma è affidato ad una commissione paritetica formata da tre docenti della facoltà di farmacia, tra cui il preside o un suo delegato, e da tre docenti della facoltà di agraria, tra cui il preside o un suo delegato.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

3. Il corso degli studi ha durata triennale.

4. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di

laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti a fini dal passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, i consigli di facoltà adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

6. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, i consigli di facoltà, sentita la commissione paritetica di cui al comma 1, riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

7. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico di facoltà.

8. L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

9. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

10. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

11. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

12. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definite dalla commissione paritetica e ratificate dai due consigli di facoltà.

13. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esami stabilite dalla commissione paritetica e ratificate dai due consigli di facoltà.

14. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

15. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nel successivo comma 18.

16. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle facoltà definiscono il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare i consigli di facoltà:

a) deliberano il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente comma 4;

b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indicano le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

17. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dalla commissione paritetica su ratifica dei due consigli di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore scientifico-disciplinare ritenuto dalle facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

18. Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari.

1) *Area Chimica* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C01A Chimica analitica;
- C03X Chimica generale ed inorganica;
- C05X Chimica organica;
- C07X Chimica farmaceutica;
- E08X Biologia farmaceutica.

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E08X Biologia farmaceutica;
- E01A Botanica;
- E01B Botanica sistematica;
- E01C Biologia vegetale applicata.

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E05A Biochimica;
- E01E Fisiologia vegetale;
- G07A Chimica agraria.

4) *Area Coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- B08X Biologia farmaceutica;
- G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
- G02C Orticoltura e floricoltura;
- G04X Genetica agraria;
- G06A Entomologia agraria;
- G06B Patologia vegetale.

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore)

Settore scientifico-disciplinare:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C07X Chimica farmaceutica;
- C09X Chimica bromatologica;
- E08X Biologia farmaceutica;
- G07A Chimica agraria;

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

7) *Area farmacognosia* (200 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E07X Farmacologia;
- E08X Biologia farmaceutica.

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
- C09X Chimica bromatologica;
- E08X Biologia farmaceutica.

9) *Area economia organizzazione aziendale e marketing* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- G01X Economia ed estimo rurale;
- P02B Economia e gestione delle imprese.

10) *Area legislazione* (40 ore)

Settore scientifico-disciplinare:

- C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Art. 5.

L'art. 13, primo comma, concernente i corsi di studio della facoltà di farmacia, è soppresso e sostituito dal seguente.

Art. 13.

FACOLTÀ DI FARMACIA

1. La facoltà di farmacia conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi:

lauree:

- a) chimica e tecnologia farmaceutiche.
- b) farmacia;

diplomi:

- a) controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico;
- b) informazione scientifica sul farmaco;
- c) tecniche erboristiche.
- d) tecnologie farmaceutiche.

Art. 6.

Dopo l'art. 17, concernente il corso di diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, viene inserito il seguente art. 18 concernente il diploma universitario in tecniche erboristiche.

Art. 16.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN TECNICHE ERBORISTICHE

1. Presso la facoltà di farmacia e la facoltà di agraria dell'Università di Padova è istituito il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche. La gestione del corso di diploma è affidato ad una commissione paritetica formata da tre docenti della facoltà di farmacia, tra cui il preside o un suo delegato, e da tre docenti della facoltà di agraria, tra cui il preside o un suo delegato.

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale di tecnico erborista.

In particolare, il corso di diploma fornirà le competenze necessarie alla gestione, al controllo ed allo sviluppo delle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso delle piante officinali e dei loro derivati.

3. Il corso degli studi ha durata triennale.

4. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti i consigli di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

5. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in tecniche erboristiche è dichiarato affine al corso di laurea in farmacia ed al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. Per il riconoscimento degli insegnamenti a fini dal passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, i consigli di facoltà adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

6. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma universitario, i consigli di facoltà, sentita la commissione paritetica di cui al comma 1, riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalle facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

7. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico di facoltà.

8. L'attività didattica complessiva è di 1500 ore.

9. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

10. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a 15.

11. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

12. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità di accertamento saranno definite dalla commissione paritetica e ratificate dai due consigli di facoltà.

13. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esami stabilite dalla commissione paritetica e ratificate dai due consigli di facoltà.

14. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

15. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche, sono indicati nel successivo comma 18.

16. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle facoltà definiscono il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare i consigli di facoltà:

a) deliberano il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente comma 4;

b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi aderiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indicano le annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

17. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dalla commissione paritetica su ratifica dei due consigli di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore scientifico-disciplinare ritenuto dalle facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste dallo statuto dell'Università.

18. Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari.

1) *Area chimica* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C01A Chimica analitica;
- C03X Chimica generale ed inorganica;
- C05X Chimica organica;
- C07X Chimica farmaceutica;
- E08X Biologia farmaceutica.

2) *Area botanica generale e sistematica* (120 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E08X Biologia farmaceutica;
- E01A Botanica;
- E01B Botanica sistematica;
- E01C Biologia vegetale applicata.

3) *Area biochimica e fisiologia vegetale* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E05A Biochimica;
- E01E Fisiologia vegetale;
- G07A Chimica agraria.

4) *Area coltivazione e difesa delle piante officinali* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- E08X Biologia farmaceutica;
- G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
- G02C Orticoltura e floricoltura;
- G04X Genetica agraria;
- G06A Entomologia agraria;
- G06B Patologia vegetale.

5) *Area tecnologie di conservazione e trasformazione* (40 ore)

Settore scientifico-disciplinare:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

6) *Area analisi delle piante officinali e loro derivati* (160 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C07X Chimica farmaceutica;
- C09X Chimica bromatologica;
- E08X Biologia farmaceutica;
- G07A Chimica agraria;
- G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

7) *Area farmacognosia* (200 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica.

8) *Area uso delle piante officinali nella cosmesi e nella alimentazione* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
- C09X Chimica bromatologica;
- E08X Biologia farmaceutica.

9) *Area economia, organizzazione aziendale e marketing* (80 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

- G01X Economia ed estimo rurale;
- P02B Economia e gestione delle imprese.

10) *Area legislazione* (40 ore)

Settore scientifico-disciplinare:

C08X Farmaceutico tecnologico applicativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 30 ottobre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A9158

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrare e rettificare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia di Palermo del 29 maggio 1997 e del senato accademico del 1° luglio 1997;

Considerata l'urgenza di riordinare la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Considerato che l'attività del consiglio di amministrazione in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Università, è stata sospesa;

Decreta:

Viene riordinata ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

Art. 1.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alla norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

- a) endocrinologia;
- b) diabetologia e malattie del ricambio;
- c) andrologia.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

Art. 4.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di dieci per ogni anno di corso per un totale di cinquanta. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di clinica medica dell'Università di Palermo.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

Area A - Propedeutica e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e met. di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche, e la patogenesi delle

complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia, E05B biochimica clinica.

Area B - Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07E reumatologia.

Area C - Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologia e metabolica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07E endocrinologia, F18X diagnostica per immagini, F12A neuroradiologia.

Area D - Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: E07X farmacologia, F12A neuroradiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E - Emergenze endocrine e metaboliche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E endocrinologia, F21X anesthesiologia, F07A medicina interna.

Area F1 - Fisiopatologia endocrina avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area F2 - Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F19A pediatria generale e specialistica.

Area F3 - Endocrinologia della riproduzione umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti pluri-specialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: Area F07E endocrinologia con la collaborazione di F20X ginecologia e ostetricia.

Area F4 - Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F04A patologia generale, F07A medicina interna.

Area F5 - Fisiopatologia andrologica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F6 - Andrologia funzionale sessuologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relative alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di F18X diagnostica per immagini, F11B neurologia, F11A psichiatria.

Area F7 - Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia, inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F11A psichiatria.

Area F8 - Fisiopatologia metabolica avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia.

Area F9 - Diabetologia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, ecc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: F07A medicina interna, F07F nefrologia, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B neurologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F18X diagnostica per immagini, F11A psichiatria.

Area F10 - Patologia del metabolismo lipidico.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore.

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione della necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, ecc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenetica.

4) Aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, etc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale dovrà essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle

patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F14, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 ottobre 1997

Il rettore: GULLOTTI

97A8917

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE 17 ottobre 1997, n. Lev. C. 58/U.D.G.

Obblighi coscrizionali in relazione alla cittadinanza (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e della legge 5 febbraio 1992, n. 91) - prima aggiunta e variante.

Comandi regioni militari
Comandi L.R.M.
Consigli di leva
Consigli di leva presso Maricentro
Uffici di leva
Distretti militari
Uffici di leva delle capitanerie di porto
Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero
Uffici degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia all'estero
Presidenza della Repubblica - Segr. affari militari
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Gabinetto del Ministro della difesa - Segr. part. S.S.S. alla Difesa
Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S. - Uff. VIII (con annesse copie per le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero);

Ministero dell'interno - D.G. Amministrazione generale e affari personale - Div. cittadinanza

Stato maggiore della Difesa

Stato maggiore dell'Esercito

Stato maggiore della Marina

Stato maggiore dell'Aeronautica

Ufficio del segretario generale

Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione (con annesse copie per le procure militari territoriali)

Corte militare d'appello

Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione

Direzione generale dei sottufficiali e dei militari di truppa

Direzione generale del personale militare della Marina

Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica

Direzione generale del contenzioso

Dipartimenti militari marittimi

Comando militare marittimo autonomo della Sicilia

Comando militare marittimo autonomo della Sardegna

Comandi regioni aeree

Il Ministro degli affari esteri ha comunicato che, in data 20 agosto 1996, anche tra l'Italia e l'Olanda è entrato in vigore il secondo protocollo di emendamento alla convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963.

La necessità di divulgare tale informazione unitamente all'opportunità, ravvisata dal Ministero dell'interno, di fornire ulteriori precisazioni che servano a rendere più puntuale e corretta l'applicazione della circolare in oggetto, hanno indotto questa Direzione a diramare la presente aggiunta e variante.

Si precisa che le parti aggiunte o variate sono state riportate in grassetto allo scopo di consentire al lettore una immediata percezione delle modifiche al testo precedente.

TITOLO I

para. 2.

— Sostituire il secondo comma con il seguente:

Al contrario se l'acquisto riguarda la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 **ed ai quali si applichi la parte I della convenzione (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, R.F. di Germania e Svezia, esclusi quindi Regno Unito, Irlanda e Spagna)**, vige la regola stabilita dall'art. 1, punto 1), della convenzione stessa, secondo cui si determina, per colui che risiede all'estero, la perdita della cittadinanza italiana senza che occorra alcuna dichiarazione di rinuncia.

— Sostituire le prime tre righe del terzo comma con la seguenti:

Questa regola tuttavia non è applicabile nei confronti della Francia e **dell'Olanda**; infatti tra l'Italia e **detti Stati** è entrato in vigore rispettivamente in data 24 marzo 1995 e **20 agosto 1996** il secondo protocollo di emendamento alla citata convenzione (ratificato con legge 14 dicembre 1994, n. 703).

— Integrare il quarto comma in modo tale che, laddove sono le parole «francese» e «Francia» siano inserite anche «**o Olandese**» e «**o Olanda**».

para. 3.

— Sostituirlo con il seguente:

La legge n. 91/1992 non contempla più neanche l'ipotesi della perdita della cittadinanza italiana da parte dei figli minori di coloro che dismettono la cittadinanza italiana, ipotesi già contemplata dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 555/1912. Ne deriva che al verificarsi di questa ultima fattispecie, il minore conserva la cittadinanza italiana pur potendo, divenuto maggiorenne e risiedendo all'estero, ad essa rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, giusta quanto previsto dal più volte citato art. 11. **Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della citata legge n. 91/1992, il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana può ad essa rinunciare, divenuto maggiorenne, anche se risiede in Italia. I mino-**

renni che acquistano, in derivazione di entrambi i genitori, la cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 ed ai quali è applicabile la parte prima della convenzione stessa, perdono, sempreché risiedono all'estero, la cittadinanza italiana.

para. 5.

— Sostituirlo con il seguente:

Anche gli apolidi, il cui status deve risultare da idonea **certificazione rilasciata dal Ministero dell'interno o da provvedimento del giudice ordinario**, possono chiedere di acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, qualora siano in possesso dei requisiti e abbiano soddisfatto le condizioni indicate dal precitato art. 4, n. 1 a) della legge n. 91/1992.

TITOLO II

para. 2.

— Inserire nella lettera c (2) la seguente aggiunta:

... *omissis* ... ai sensi dell'art. 11 o 14 della legge n. 91/1992, rilasciata **rispettivamente** ... *omissis* ...

— Continuare la lettera d (1) con la seguente frase:

oppure attestazione di perdita della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 91/1992, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza.

— Alle lettere *d. e. f.*, continuare la frase contenente le condizioni, nel seguente modo:

ai quali si applica la parte prima della convenzione stessa.

TITOLO VI

para. 1.

— Sostituirlo con il seguente:

Sono considerati cittadini vaticani, in virtù degli articoli 9 e 21 del Trattato tra l'Italia e la Santa sede (legge 22 maggio 1929, n. 810) tutti coloro che hanno stabile residenza nella Città del Vaticano, **i cardinali residenti in Roma e, in virtù dello scambio di note del 17 agosto 1940, coloro che fanno parte delle Rappresentanze pontificie (Nunziature, Internunziature e Delegazioni apostoliche)**; peraltro, secondo il parere n. 2499/1988 del 13 dicembre 1989, espresso dal Consiglio di Stato e **in base al conseguente scambio di note del 24 maggio 1990, il possesso di tale cittadinanza non determina la perdita della cittadinanza italiana.**

TITOLO IX

para. 1.

— Sostituire il primo comma con il seguente:

Premesso che competente ad esprimersi sull'esatta applicazione della normativa in materia di cittadinanza è il Ministero dell'interno, spetta, in caso di contenzioso,

all'autorità giudiziaria ordinaria definire le questioni controverse (art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237/1964).

Il direttore generale: DISTEFANO

97A9218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10757.XVJ(1269) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 di colore giallo», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10758.XVJ(1270) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 di colore blu», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10756.XVJ(1268) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 di colore argento», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10820.XVJ(1291) del 14 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Trak», che la ditta F.lli Liccardo S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Giugliano - Loc. Schiavi (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10761.XVJ(1273) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 di colore rosso», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10759.XVJ(1271) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Art. 91209-3 Sala F. Star Shot 750 di colore verde», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Sundries & Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14083.XVJ(1356) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Red Pulm Against Winter 100 Shots (d.f art. 572/J Spettacolo 100 Shots)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Beijing (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13788.XVJ(1344) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Martarello n. 2», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13789.XVJ(1345) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Martarello n. 3», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13790.XVJ(1346) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Martarello n. 4», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13787.XVJ(1343) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Martarello n. 1», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13792.XVJ(1348) del 15 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Martarello n. 6», che la ditta Martarello Ermes intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo) - loc. Lago, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12568.XVJ(1322) del 17 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Laser Comet Series», che la ditta Ipon S.r.l., con sede in Ottaviano (Napoli) - loc. Trofa, intende importare dalla ditta MP Associates Inc. Ione (USA), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12570.XVJ(1331) del 20 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Morter Hit Type III With Noise Series», che la ditta Ipon S.r.l., con sede in Ottaviano (Napoli) - loc. Trofa, intende importare dalla ditta MP Associates Inc. - Ione (USA), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11787.XVJ(1310) del 20 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Falco 6», che la ditta Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli - loc. Discesa Schiavone, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10821.XVJ(1292) del 20 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Galileo I», che la ditta F.lli Liccardo S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Giugliano - loc. Schiavi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12569.XVJ(1330) del 20 ottobre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «38 mm Comet Series», che la ditta Ipon S.r.l., con sede in Ottaviano (Napoli) - loc. Trofa, intende importare dalla ditta MP Associates Inc. - Ione (USA), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A9286

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 67 del 21 ottobre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale MOBIC nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

MOBIC 12 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031985082;

MOBIC 6 supposte da 15 mg, A.I.C. n. 031985070.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania).

Rappresentante: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze, è modificata come segue:

ulteriore sito di produzione: stabilimento Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Reggello (Firenze).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 68 del 23 ottobre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali TAXOL e TAXOL 100 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

TAXOL flacone da 30 mg/5 ml, A.I.C. n. 028848012;

TAXOL 100 flacone da 100 mg/17 ml, A.I.C. n. 028848024.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina), è modificata come segue:

cambio denominazione dello stabilimento di confezionamento e controllo in Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina).

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 69 del 24 ottobre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale VESANOID nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

VESANOID 100 capsule in blister da 10 mg, A.I.C. n. 029838012/M;

VESANOID 100 capsule in flacone di vetro da 10 mg, A.I.C. n. 029838024/M.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano, è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 2 a 3 anni.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 70 del 24 ottobre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HIVID nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

HIVID 100 cpr laccate 0,375 mg, A.I.C. n. 028624017;

HIVID 100 cpr laccate 0,750 mg, A.I.C. n. 028624029.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - Milano, è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 3 a 5 anni.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9240

MINISTERO DEL TESORO**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 novembre 1997

Dollaro USA	1692,74
ECU	1938,19
Marco tedesco	979,03
Franco francese	292,38
Lira sterlina	2865,47
Fiorino olandese	868,61
Franco belga	47,462
Peseta spagnola	11,598
Corona danese	257,18
Lira irlandese	2549,77
Dracma greca	6,242

Escudo portoghese	9,594
Dollaro canadese	1195,94
Yen giapponese	13,479
Franco svizzero	1201,38
Scellino austriaco	139,10
Corona norvegese	240,39
Corona svedese	224,34
Marco finlandese	324,87
Dollaro australiano	1180,18

97A9290

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI PARMA**

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 332 del 30 ottobre 1997, ha nominato il dirigente dott. Alessandro Saguatti conservatore del registro delle imprese, in sostituzione dell'avv. Fabrizio Rignani destinato ad altro incarico.

97A9193

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di A.I.C. n. 619/97», relativo alla specialità medicinale «PAIDOCIN», confezione: 12 compresse 400 mg, n. A.I.C. 027502044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, prima colonna, dove è indicato: «Titolare A.I.C.: *SmithKline Beecham S.p.a.*, via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano)», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Master Pharma S.r.l.*, via Firenze n. 8/A - 43100 Parma, codice fiscale n. 00959190349».

97A9241

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 766/97 del 1° settembre 1997», relativo alla specialità medicinale «ZADITEN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe alla pag. 54, seconda colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: ZADITEN: 1 flac. *senza* zucchero 200 ml, n. di A.I.C.: 024574028; 1 flac. sciroppo *senza* zucchero 200 ml, n. di A.I.C. 024574030; "SRO" 15 compresse 2 mg, n. di A.I.C.: 024574042», leggesi: «Specialità medicinale: ZADITEN: 1 flac. *con* zucchero 200 ml, n. di A.I.C.: 024574028; 1 flac. sciroppo *senza* zucchero 200 ml, n. di A.I.C. 024574030; "SRO" 15 compresse 2 mg, n. di A.I.C.: 024574042».

97A9242

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTENUMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Gotti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralioia, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 89
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calroli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA

LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

ASCOLI PICENO

LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA

LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mamelli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO

LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO

CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

ALBA

CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

ASTI

LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

BIELLA

LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO

CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO

CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mamelli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA

LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI

LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CERIGNOLA

LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA

LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA

LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO

LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI

LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

ORISTANO

LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI

LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE

CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

AGRIGENTO

TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17

ALCAMO

LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

CALTANISSETTA

LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO

CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

CATANIA

LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

ENNA

LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

GIARRE

LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

MESSINA

LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/18
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA

LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

TRAPANI

LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO

LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46 R

GROSSETO

NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

LIVORNO

LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

LUCCA

LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA

LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

PISTOIA

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalibè, 37

PRATO

LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA

LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

VIAREGGIO

LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO

LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO

LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA

LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI

LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO

CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

PADOVA

IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

ROVIGO

CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO

CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

VICENZA

LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale <i>Concorsi ed esami</i>	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 7 0 0 9 7 *

L. 1.500